

(N. 1460)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 giugno 1949, n. 322, fu concesso ai pensionati della Previdenza sociale, in aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, un assegno supplementare, il cui onere, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1949, fu coperto con un contributo straordinario dello Stato di lire 6.900 milioni.

Con successiva legge 23 dicembre 1949, n. 950, la corresponsione dell'assegno supplementare predetto venne confermata anche per il corrente anno 1950, ponendosi il relativo onere a carico del Fondo di solidarietà sociale.

La misura dell'anzidetto assegno supplementare, originariamente stabilita in lire 900 mensili per i pensionati di età superiore ai 65 anni e in lire 600 mensili per i pensionati di età inferiore, nonchè per i nuclei familiari fruanti di pensioni di reversibilità, venne elevata, con la

legge 23 dicembre 1949, n. 950, da lire 900 a lire 1.100 mensili per i pensionati ultra sessantacinquenni.

Poichè a termini delle disposizioni richiamate la corresponsione dell'assegno supplementare nelle misure anzidette ha efficacia fino al 31 dicembre 1950, si rende necessario provvedere tempestivamente ad autorizzare la continuazione dell'assegno supplementare dopo il 31 dicembre 1950 e ciò anche in considerazione della precaria situazione economica in cui versano i pensionati della Previdenza sociale, i quali, nonostante i numerosi provvedimenti adottati in loro favore nel dopoguerra, percepiscono tuttora assegni che, nel loro complesso, oscillano tra le lire 2.500 e le lire 5.000 mensili.

Tale situazione ha indotto altresì a considerare la necessità di andare incontro ai vitali bisogni della categoria, costituita attualmente

da 1.800.000 ex lavoratori vecchi ed invalidi, mediante la concessione di un assegno straordinario *una tantum* in misura compatibile con la situazione generale.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con cui si dispone che la corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza, previsto a favore dei pensionati dalla legge 23 dicembre 1949, n. 950, è prorogata a tempo indeterminato e che ad integrazione straordinaria del trattamento di contingenza è concesso a carico del Fondo di solidarietà sociale un assegno *una tantum* di lire 2.000 per ciascun pensionato da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1951.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge proposta, si provvede ad apportare una maggiorazione alle attuali aliquote contributive dovute al Fondo di solidarietà sociale dai lavoratori e dai rispettivi datori di lavoro nella misura dello 0,50 per cento, per i primi, e dell'1 per cento, per i secondi, per cui le aliquote stesse, riferite all'attuale massimale di retribuzione soggetto a contributo, sarebbero elevate dall'1,50 per cento al 2 per cento per i lavoratori e dal 3 al 4 per cento per i datori di lavoro. Corrispondenti aumenti sono apportati alle attuali aliquote contributive per il settore agricolo.

Occorre a tale riguardo tener presente che per l'anno 1950, pur essendo stato posto a cari-

co del Fondo di solidarietà sociale l'onere per la corresponsione ai pensionati dell'assegno supplementare di contingenza in base alla legge 23 dicembre 1949, n. 950, nessun aumento è stato apportato alle precedenti aliquote contributive che sono rimaste invariate rispetto alle misure fissate per il precedente anno 1949.

La maggiorazione del contributo è perciò da porre in rapporto all'onere derivante dalla erogazione dell'assegno supplementare di contingenza a favore dei pensionati per l'anno 1951 e dell'assegno straordinario *una tantum*, nonché all'onere derivante dal progressivo aumento del numero dei pensionati, aumento che supera la media di centomila unità all'anno.

Per quanto concerne il concorso dello Stato previsto dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, in ragione di un quarto dell'onere preventivamente determinato per ciascuno esercizio, salvo successivo congruaglio, è da rilevare che lo stanziamento di bilancio del corrente esercizio, per concorso dello Stato al Fondo di solidarietà sociale risulta di sole lire 10.700 milioni. Con l'articolo 4 del disegno di legge si propone pertanto di concedere lo stanziamento per altre lire 900 milioni, corrispondenti esattamente alla quota facente carico allo Stato della spesa globale prevista per l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 3. Lo stanziamento tuttavia non graverà sull'esercizio in corso ma su quello 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950, è prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Per l'anno 1951 la misura del contributo dovuto al Fondo di solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è stabilita come segue:

a) a carico del datore di lavoro il 4 per cento;

b) a carico del lavoratore il 2 per cento.

Per i lavoratori agricoli e per i rispettivi datori di lavoro il contributo per l'anno 1951 è stabilito nelle seguenti misure:

a) per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante:

datore di lavoro lire 20; lavoratore lire 10;

b) per ogni giornata di donna o ragazzo:
datore di lavoro lire 10; lavoratore lire 5.

Per quanto riguarda la determinazione per gli anni successivi del contributo dovuto al Fon-

do di solidarietà sociale, nulla è innovato a quanto stabilito dall'articolo 5, commi quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Art. 3.

A integrazione straordinaria del trattamento di contingenza previsto per i pensionati di cui all'articolo 1, la cui pensione sia stata liquidata entro il 31 dicembre 1950 ed il cui trattamento complessivo non superi le lire 10 mila mensili, è concesso, a carico del Fondo di solidarietà sociale, un assegno *una tantum* di lire 2.000 per ciascun pensionato, da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1951.

L'assegno da corrispondersi ai superstiti, in caso di concorso di più di uno di essi, sarà ripartito secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità.

Ai titolari di più pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è dovuto un solo assegno.

Art. 4.

Alla spesa relativa alla concessione dell'assegno *una tantum* lo Stato concorre con un contributo di lire 900 milioni che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52.